

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
465/2016/R/GAS

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE, A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2016. MODIFICHE AL TIVG, AL TIMG E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 102/2016/R/COM

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13);
- la legge 8 luglio 2016, n. 122/2016 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016; (di seguito legge europea 2015-16);
- il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in discussione in Parlamento, Atto Senato 2085 (di seguito: DdL concorrenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013 e 31 luglio 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 luglio 2016 (di seguito: decreto ministeriale 22 luglio 2016);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/2011 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- il Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale, adottato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: Codice di rete tipo);
- il “Testo integrato morosità gas”, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)” come successivamente modificato e integrato (TISg);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione 25 febbraio 2016, 71/2016/R/gas recante Criteri di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, ai fini del versamento parziale o dell'esonero dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione (di seguito: documento per la consultazione 71/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 24 giugno 2016, 338/2016/R/gas recante Interventi propedeutici all'individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a partire dall'1 ottobre 2016 (di seguito: documento per la consultazione 338/2016/R/gas)

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con

consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 "per i soli clienti domestici"; inoltre, il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- le previsioni del DdL concorrenza, così come attualmente formulate, prospettano tra l'altro la completa rimozione dei regimi di tutela di prezzo per tutti i clienti finali di gas naturale nel corso dell'anno 2018;
- con il decreto ministeriale 22 luglio 2016 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale con riferimento al servizio di fornitura di ultima istanza, stabilendo indirizzi in tema di:
 - ambito di applicazione del servizio;
 - individuazione delle aree geografiche per lo svolgimento del servizio;
 - selezione del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI);
- relativamente all'ambito di applicazione del servizio, il decreto ministeriale 22 luglio 2016:
 - a. prevede che i FUI selezionati abbiano l'obbligo di erogare il servizio di fornitura di ultima istanza per una durata massima pari ai prossimi due anni termici (da ottobre 2016 a settembre 2018), salvo una riduzione del citato periodo biennale conseguente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi di impatto in materia di rimozione del servizio di tutela gas (qualora, ad esempio, siano adottate le previsioni attualmente oggetto del DdL concorrenza);
 - b. conferma le attuali modalità di erogazione del servizio, prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
 - i. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento a:
 - a) ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
 - b) ciascun punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - c) ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
 - ii. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;

- c. conferma l'adozione, da parte dell'Autorità, di opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi ai clienti finali non disalimentabili identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- con riferimento all'individuazione delle aree geografiche di svolgimento del servizio, il decreto ministeriale 22 luglio 2016 prevede che la loro definizione continui ad avvenire sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011, eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
- in merito agli interventi finalizzati alla selezione dei FUI, il sopramenzionato decreto ministeriale prevede che l'Autorità:
 - a. disciplini le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, comprensive dei criteri di subentro dei FUI nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire, nonché specifici obblighi in capo ai FUI in merito alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;
 - b. preveda specifici meccanismi che incentivino l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo, in particolare, condizioni più incentivanti in termini di prezzo della fornitura per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela di cui al TIVG e fermo restando la necessità di tutela del cliente finale con riferimento ai primi mesi di erogazione della fornitura;
 - c. definisca appositi indirizzi alla società Acquirente Unico Spa (di seguito: l'Acquirente Unico) per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei FUI nonché le garanzie finanziarie che devono essere prestate dai medesimi esercenti; e che, in particolare, i sopramenzionati indirizzi prevedano che le offerte dei partecipanti alla selezione avvengano sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui all'articolo 7 del TIVG;
- infine, il decreto ministeriale 22 luglio 2016 prevede che la procedura di selezione dei FUI si debba concludere in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2016

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico), i consumi del cliente finale che si trovasse in una situazione siffatta determinerebbero un prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto);

- per far fronte a tale situazione e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: *SdD* Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del *SdD* Distribuzione;
- in un contesto inizialmente caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività dell'*SdD* Distribuzione, dovuto all'asserita incapacità di molte imprese di distribuzione di assicurare lo svolgimento del servizio stesso, con particolare riferimento alla fatturazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, l'Autorità, con deliberazione 241/2013/R/gas, ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l'altro, che:
 - le richiamate attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti, pur essendo una prestazione essenziale del *SdD* Distribuzione fossero gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori del *SdD* Distribuzione o *FD_D*), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
 - le restanti prestazioni essenziali del *SdD* Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) continuassero a essere erogate dall'impresa di distribuzione;
- il Consiglio di Stato, a seguito dei ricorsi presentati da alcune imprese di distribuzione e associazioni di settore, ha riconosciuto la legittimità dell'intero assetto originale della regolazione in tema di *SdD* Distribuzione, anche con riferimento al fatto che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio; e che pertanto l'Autorità, pur senza modificare l'assetto definito con la deliberazione 241/2013/R/gas, ha chiarito che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare l'*FD_D*, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti dei clienti che dovrebbero essere serviti dall'*FD_D* rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro così riformato, in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali del *SdD* Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha inteso introdurre alcune misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il *FD_D* (oneri connessi specialmente con la morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema;

- in particolare, l'Autorità ha introdotto sistemi di penalità cui è sottoposta l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto; qualora l'impresa dimostri di aver comunque agito secondo la massima diligenza, in esito a una valutazione da compiersi caso per caso, le predette penalità possono essere ridotte o, in alcuni casi, del tutto esentate; a tal fine, l'Autorità, con il documento per la consultazione 71/2016/R/gas ha avviato un percorso volto ad attuare e a razionalizzare la gestione delle predette valutazioni

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) prevedendo sia per il FUI che per il *SdD Distribuzione*, tra l'altro:
 - specifiche modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
 - condizioni minime di erogazione del servizio e obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
 - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
 - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi nonché le relative disposizioni per la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di seguito: CSEA) - articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
 - specifici obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
 - specifiche disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FD_D e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;
- inoltre, l'articolo 39 del TIVG definisce i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del FD_D ed il comma 30.4 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FD_D ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del FD_D , le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti il *SdD Distribuzione* fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali di un nuovo FD_D ;
- il TIMG disciplina le situazioni di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali (di seguito: morosità) relative a punti di riconsegna nella loro titolarità e prevede, tra l'altro, l'attivazione dei SUI nei confronti:

- a) dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura (di seguito: punti di riconsegna non disalimentabili) e per i quali, conseguentemente, non si applicano gli istituti finalizzati alla disalimentazione del punto di riconsegna; in tali casi, è previsto che si attivi il servizio di fornitura di ultima istanza;
 - b) dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali, pur trovando applicazione i predetti istituti, non risulti materialmente possibile la chiusura del punto o l'intervento di interruzione a monte del punto di riconsegna; in tali casi è previsto che si attivi il *SdD* distribuzione;
- infine, con la deliberazione 102/2016/R/com l'Autorità ha disciplinato la voltura nel settore del gas naturale ed ha:
 - a) declinato l'obbligo di fornitura intestato al FUI;
 - b) previsto che qualora presso il punto di riconsegna sia stato attivato il *SdD* Distribuzione, il cliente finale che intende acquisirne la titolarità non possa presentare richiesta di voltura, né accedere alle procedure di voltura di cui al Titolo IV della medesima delibera;
- nel dettaglio, con riferimento all'obbligo di fornitura intestato al FUI, la citata deliberazione 102/2016/R/com ha previsto che:
 - qualora la precedente controparte commerciale sia un FUI, il rifiuto di dare corso alla richiesta di voltura del cliente finale può essere opposto solo se il cliente richiedente non abbia diritto al servizio, ovvero se la nuova fornitura ecceda i limiti entro i quali il FUI si è impegnato a fornire il servizio;
 - nei casi in cui la precedente controparte commerciale (diversa dal FUI) rifiuti la richiesta di voltura, il cliente finale richiedente (laddove ne abbia diritto) possa comunque ricorrere al FUI;
 - verificati i titoli del cliente finale a chiedere la voltura, la precedente controparte commerciale ha diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per il recesso; in tale caso, qualora non intervenga un'attivazione contrattuale con una nuova controparte commerciale, dovrà essere attivato il FUI oppure, qualora non vi siano i requisiti per una tale attivazione, il punto dovrà essere disalimentato;
- la deliberazione 102/2016/R/com ha inoltre previsto che le modalità operative di accesso al FUI da parte del cliente finale a cui viene rifiutata la voltura siano definite nell'ambito di successivo provvedimento;
- con riferimento invece ai punti di riconsegna serviti nell'ambito dell'*SdD* Distribuzione, quanto evidenziato nella deliberazione 102/2016/R/com comporta come l'unica modalità prevista per l'accesso al punto di riconsegna sia quella di richiedere un'attivazione dopo la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, compiuta dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 32.1, lettera a), e del comma 40.2, lettera a), del TIVG

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- mediante il documento per la consultazione 338/2016/R/gas l'Autorità ha posto in consultazione alcuni interventi volti a favorire l'individuazione dei fornitori dei SUI a partire dall'1 ottobre 2016, pur nelle more della definizione degli indirizzi da parte del Ministero per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura da parte dei FUI;
- in particolare nel citato documento per la consultazione 338/2016/R/gas sono stati argomentati specifici orientamenti con riferimento a:
 1. l'adozione di determinate modifiche alla regolazione che definisce le procedure per individuare i FUI e gli FD_D a partire dal mese di ottobre 2016: informazioni propedeutiche alla partecipazione alle gare, requisiti di ammissione e criteri per l'individuazione delle aree geografiche di svolgimento dei servizi;
 2. ulteriori integrazioni alla regolazione applicabile ai SUI: condizioni di erogazione di ciascun servizio, adempimenti in capo all'impresa di distribuzione al fine di disalimentare un punto di riconsegna non moroso fornito dal FD_D dopo 6 mesi di permanenza nel servizio, completamento della disciplina della voltura gas;
- nel medesimo documento per la consultazione 338/2016/R/gas, sono stati formulati orientamenti in materia di completamento della disciplina della voltura gas, relativi alle modalità di attivazione del FUI e di gestione delle casistiche in cui presso il punto di riconsegna sia attivo il SdD Distribuzione; in quest'ultimo caso, in particolare, il documento per la consultazione ha evidenziato che, nell'impossibilità di formulare una richiesta di voltura, la volontà di acquisire la titolarità della fornitura da parte del nuovo cliente finale (effettivamente titolato ad occupare l'immobile), esplicitata attraverso una richiesta di attivazione formulata da un utente della distribuzione, possa costituire elemento informativo per l'impresa di distribuzione del venir meno degli elementi ostativi alla disalimentazione del punto di riconsegna: in tali casi, l'esecuzione della disalimentazione e della successiva immediata attivazione (prestazioni virtualmente eseguite dall'impresa di distribuzione, quindi in continuità di fornitura) potrebbero determinare la cessazione del *SdD Distribuzione*;
- inoltre, nel medesimo documento per la consultazione 338/2016/R/gas, sono state effettuate specifiche valutazioni in tema di durata dei servizi, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato *retail* e delle previsioni del DdL concorrenza in tema di superamento dei regimi di tutela;
- alla consultazione hanno risposto 5 imprese e 2 associazioni di imprese; dall'analisi delle risposte non è emerso un quadro univoco in merito a buona parte degli orientamenti indicati dall'Autorità; nella fattispecie:
 - con riferimento alle informazioni da mettere a disposizione dei potenziali partecipanti alle procedure, due associazioni e due operatori condividono in via generale gli orientamenti dell'Autorità; un'associazione e un operatore suggeriscono di modificare le tempistiche di riferimento delle informazioni (limitandole a giugno

2016); in via generale i partecipanti non ritengono di dover prevedere ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato in consultazione;

- circa l'opportunità di incrementare i requisiti per l'ammissione alle procedure, due associazioni di imprese e due imprese sono favorevoli ad entrambi gli interventi prospettati mentre un operatore si dice contrario giudicandoli troppo severi o, per alcuni, particolarmente onerosi;
- per quanto concerne la definizione delle aree geografiche, un'associazione e due operatori ritengono opportuno mantenere l'attuale configurazione territoriale con 8 aree di prelievo al fine di evitare un incremento della complessità gestionale ed, eventualmente, del numero di soggetti con cui devono relazionarsi i diversi operatori coinvolti nonché un aumento dei prezzi per i clienti finali virtuosi riconducibile ad un aumento del livello di rischio per l'esercente; in merito alla possibilità di condizionare l'ammissione delle offerte per un ambito territoriale alla presentazione di offerte per almeno due aree del medesimo ambito non emerge un giudizio unanime: un operatore è favorevole in quanto tale previsione ridurrebbe il rischio che per una area non sia individuato un esercente, mentre un'associazione e un altro operatore sono contrari in quanto tale scelta porterebbe ad un inevitabile incremento dei prezzi;
- in merito alla regolazione applicabile ai SUI nel prossimo periodo, vi è una generale condivisione circa il mantenimento delle attuali condizioni non economiche previste dalla regolazione, seppur con qualche aggiustamento delle tempistiche di alcuni flussi di comunicazione al fine di armonizzare il quadro regolatorio complessivo; due associazioni di imprese e un operatore condividono l'orientamento dell'Autorità di incrementare la frequenza di fatturazione; per quanto riguarda invece le modifiche alle condizioni economiche prospettate nel documento per la consultazione, esse sono ritenute da un'associazione di imprese eccessivamente penalizzanti per il cliente finale servito; un'altra associazione e due operatori ritengono che l'attuale struttura delle condizioni economiche non dovrebbe essere modificata ma soggetta a lievi aggiustamenti al fine di non determinare ulteriore complessità e oneri dovuti alla modifica degli attuali sistemi di fatturazione;
- vi è una generale condivisione, da parte dei soggetti partecipanti, circa l'intenzione di abolire l'obbligo per l'impresa di distribuzione di instaurare iniziative giudiziarie con riferimento al SdD Distribuzione attivato per motivi diversi dalla morosità, qualora siano decorsi 5 mesi senza che il cliente abbia trovato un nuovo fornitore e non sia possibile disalimentare il punto di riconsegna; due operatori e un'associazione di imprese propongono in aggiunta di non prevedere, per tali fattispecie, neppure l'attivazione delle procedure di chiusura del punto dopo 5 mesi, tenuto conto che il cliente finale non è moroso, al fine di non incrementare i costi che, in ultima analisi, devono essere sostenuti dal sistema; due operatori propongono di estendere tali previsioni (non avviando o fermando le iniziative

giudiziarie già intraprese) anche a tutti i casi in cui il cliente finale ha sanato la morosità con tutti i venditori; un operatore propone infine di non avviare le iniziative giudiziarie per i punti di riconsegna la cui morosità è inferiore a determinati livelli;

- traspare inoltre una generale condivisione circa l'intenzione dell'Autorità di non incrementare le informazioni fornite dall'impresa di distribuzione al potenziale venditore entrante in merito alla fornitura del punto nell'ambito del SdD Distribuzione; in merito un'associazione segnala l'esigenza di standardizzare i flussi di informazioni che sono ancora gestiti tramite PEC al fine di rendere più efficienti i processi;
- con riferimento al completamento della disciplina della voltura:
 - i. in relazione alle modalità operative di accesso al FUI da parte del cliente finale a cui viene rifiutata la voltura, vi è una generale condivisione circa l'ipotesi di introdurre opportuni elementi informativi nell'ambito della comunicazione di rifiuto funzionali a rendere edotto il cliente finale circa la possibilità di ricorrere alla voltura come disciplinata dal Titolo IV della deliberazione 102/2016/R/com e, qualora ne abbia diritto, di rivolgersi al FUI indicandone i riferimenti;
 - ii. in relazione all'orientamento di prevedere un'attivazione "d'ufficio" del FUI con riferimento al cliente finale richiedente la voltura, invece, i soggetti consultati hanno espresso opinioni contrastanti; in particolare i soggetti favorevoli a tale misura ravvedono comunque la necessità di ampliare il *set* di informazioni che la controparte commerciale deve raccogliere dal nuovo cliente finale, così da rendere agevole l'attivazione del FUI, mentre altri soggetti non ritengono opportuno introdurre disposizioni regolatorie diverse rispetto a quanto già operativo nel settore elettrico, dove l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza, in queste fattispecie, avviene con riferimento al cliente finale precedente;
 - iii. in relazione alle considerazioni svolte con riferimento ai casi di un cliente finale che vuole acquisire la titolarità di un punto di riconsegna servito nell'ambito del SdD Distribuzione, la totalità dei soggetti ha manifestato l'esigenza di rivedere la regolazione prevista, alcuni attraverso l'estensione della voltura a queste casistiche, altri introducendo una specifica prestazione di successione del nuovo cliente sul punto di riconsegna;
- infine, nell'ambito della consultazione, sono emerse specifiche osservazioni anche con riferimento alla durata dei servizi, durata che per il servizio di fornitura di ultima istanza è stata indicata dal sopra richiamato decreto ministeriale 22 luglio 2016

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 71/2016/R/gas, gli operatori hanno esposto una serie di esigenze e di proposte volte a migliorare la regolazione del *SdD Distribuzione*, con particolare riferimento al profilo della tempestività e dell'efficiente gestione, da parte dell'impresa di distribuzione, delle attività volte a disalimentare il punto di riconsegna, anche mediante l'esperimento di azioni giudiziarie che assicurino il necessario accesso forzoso al punto medesimo;
- le segnalazioni pervenute si basano sull'esperienza maturata in questo primo periodo di operatività del servizio nonché sui primi esiti delle richiamate iniziative giudiziarie, esiti che, come risulta dalla documentazione acquisita, sono molto vari e differenziati sia in ragione del diverso giudice territorialmente competente, sia in ragione dei rimedi di tutela esperiti;
- alcune delle segnalazioni pervenute sono ancora oggetto di approfondimento da parte degli Uffici dell'Autorità; altre, invece, risultano di più agevole e immediata valutazione e implementazione, atteso che, nella maggior parte dei casi, l'esigenza rappresentata dagli operatori può trovare agevole tutela mediante l'esplicitazione o la precisazioni di principi già immanenti nella regolazione vigente, oppure mediante l'introduzione di elementi di dettaglio o di flessibilità che riducano l'onerosità per il sistema che deriverebbe da un'applicazione troppo rigorosa della disciplina; in tali casi, pertanto, si tratta di interventi che non richiedono che sia svolta una preventiva consultazione, in ragione del loro contenuto vincolato o comunque attuativo di precedenti provvedimenti dell'Autorità già sottoposti a consultazione;
- più nel dettaglio, le esigenze di integrazione e precisazione della regolazione vigente emerse dalle richiamate segnalazioni riguardano gli aspetti di seguito sintetizzati;
- in primo luogo, alcune imprese distributrici hanno rappresentato l'opportunità di consentire che l'impresa di distribuzione continui ad esperire le azioni necessarie alla disalimentazione del punto di riconsegna nel lasso temporale intercorrente tra la richiesta di *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* (di seguito: *cessazione amministrativa*) e l'attivazione del *SdD Distribuzione*;
- con riferimento a tale esigenza, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 13 del TIMG, l'utente della distribuzione può, in caso di non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di interruzione, o comunque di esito negativo di tale intervento, richiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa, presentando la richiesta entro la fine del secondo mese antecedente la decorrenza degli effetti di tale atto (effetti che comportano, tra l'altro, l'attivazione del *SdD Distribuzione*); pertanto, tra la richiesta dell'utente e l'attivazione del *SdD Distribuzione* trascorre un lasso di tempo, non inferiore a un mese, durante il quale l'impresa di distribuzione potrebbe già essere in grado di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna; in assenza di

indicazioni contrarie da parte della regolazione dell'Autorità, in tale periodo, a ben vedere, all'impresa di distribuzione non è precluso compiere ulteriori tentativi per disalimentare il punto, i quali, anzi, potrebbero evitare addirittura la concreta attivazione del *SdD* Distribuzione con riduzione di oneri per il sistema; peraltro, l'assenza di ogni indicazione da parte del TIMG, che invece regola altri aspetti, potrebbe effettivamente ingenerare incertezze negli operatori sul tema in esame;

- in secondo luogo, è emersa una ricorrente difficoltà, in sede di azioni giudiziali volte alla disalimentazione del punto di riconsegna, a notificare l'atto introduttivo del giudizio, o altri atti di causa, perché il cliente finale risulta deceduto, irreperibile o trasferito in altra località; al riguardo, alcune imprese di distribuzione sostengono che tale problematica potrebbe essere, almeno in parte, arginata se l'Autorità integrasse l'attuale elenco dei documenti che l'utente della distribuzione, debba trasmettere all'impresa di distribuzione a seguito della cessazione amministrativa con la documentazione attestante il fatto che il cliente finale sia venuto a conoscenza della dichiarazione di risoluzione contrattuale comunicatagli dall'utente;
- con riferimento a tale esigenza, si ricorda che l'istituto dell'interruzione previsto dal TIMG presuppone che sia intervenuta una risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale (cfr. comma 13.2 del TIMG); l'interruzione e la cessazione amministrativa (che l'utente può chiedere nel caso in cui l'interruzione non vada a buon fine) hanno la finalità di rendere effettiva tale risoluzione con riferimento all'utente della distribuzione, che in tal modo può essere liberato da ogni responsabilità nei confronti del gestore di rete rispetto al punto di riconsegna oggetto di quella fornitura;
- peraltro, nel nostro ordinamento, affinché si verifichi la risoluzione per inadempimento, è necessario che la parte inadempiente sia venuta a conoscenza della volontà dell'altra parte di risolvere il contratto; pertanto, l'utente che chiede l'interruzione (in quanto operatore diligente che dovrebbe essere in grado di fornire la prova dell'avvenuta risoluzione contrattuale, e quindi anche del rispetto della regolazione dell'Autorità) dovrebbe già disporre degli elementi attestanti il ricevimento della dichiarazione da parte del cliente; tali elementi sono certamente utili per l'impresa di distribuzione al fine di poter esperire le azioni giudiziali necessarie a ottenere l'accesso forzoso all'impianto di misura presso il cliente finale;
- in terzo luogo, è emersa la difficoltà, incontrata dalle imprese di distribuzione presso alcuni giudici ordinari, di poter dimostrare, nell'ambito delle richiamate iniziative giudiziarie, di disporre di un titolo valido ad accedere presso l'impianto di misura se ubicato nella proprietà privata del cliente finale; ciò almeno sotto due diverse prospettive rispetto alle quali sono stati impostati alcuni atti introduttivi di causa:
 - (a) con riferimento al contratto di somministrazione concluso dall'utente che ha chiesto la cessazione amministrativa e che quindi ha risolto tale contratto col cliente finale

- (in tale prospettiva, l'accesso all'impianto di misura è strumentale a rendere effettiva la risoluzione con riferimento al cliente finale);
- (b) con riferimento allo stesso *SdD* Distribuzione attivato per morosità del cliente finale (in tale prospettiva, l'accesso all'impianto di misura è strumentale a consentire l'esecuzione di una attività essenziale del servizio medesimo, ossia la disalimentazione del punto);
- in merito a quanto sopra, e in disparte il fatto che l'impresa di distribuzione, responsabile del servizio di misura, è comunque possessore del relativo impianto che il cliente finale detiene (ancorché, eventualmente, ubicato nella propria unità immobiliare), si rileva che, con riferimento alla precedente lettera (a), ai sensi della regolazione vigente, i contratti conclusi coi clienti finali, dovrebbero già contemplare, tra le clausole predisposte dai venditori una previsione che autorizzi l'accesso dell'impresa di distribuzione ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di provvedere alla sua disalimentazione fisica; infatti, il paragrafo 8.2.3.3 del Codice di rete tipo stabilisce, tra l'altro, che la richiesta di interruzione dell'alimentazione per morosità del cliente finale deve trovare riscontro nelle clausole del contratto di fornitura con il cliente finale;
 - quanto invece al profilo di cui alla precedente lettera (b), si ricorda che il *SdD* distribuzione è un servizio pubblico che si concretizza in un rapporto contrattuale che si perfeziona (per fatti concludenti) con una condotta significativa del cliente finale (il volontario prelievo di gas dalla rete senza averlo preventivamente acquistato da un venditore sul libero mercato); l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 164/00, è competente a regolare il servizio potendo anche intervenire, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 12, lettera h), e comma 37, della legge 481/95, a integrare di diritto le condizioni generali di contratto praticate dall'esercente il servizio;
 - il fatto che, con la deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità abbia ripartito tra soggetti diversi (*FD_D* e impresa di distribuzione) la responsabilità di alcune sue prestazioni principali, non fa venir meno l'unicità del servizio, comportando un collegamento essenziale delle prestazioni rese dai due soggetti nell'ambito del rapporto contrattuale col cliente finale avente a oggetto tale servizio; in altre parole, il fatto che il contratto col cliente finale sia gestito dal *FD_D* e non dall'impresa di distribuzione non muta il fatto che il *SdD* Distribuzione (attivato nei confronti di un cliente moroso) abbia tra le sue prestazioni principali anche quella di disalimentazione fisica del contatore che avviene mediante l'accesso ai locali in cui esso si trova ubicato; tale prestazione è pertanto necessariamente dedotta nel contratto per il *SdD* Distribuzione di cui il cliente finale è controparte;
 - tuttavia, l'attuale formulazione delle disposizioni rilevanti (specialmente per quanto riguarda il *SdD* Distribuzione) può risultare laconica e non esplicita sul punto, potendo ingenerare confusione e consentire interpretazioni diverse da quella, di natura sistematica, riportata sopra;

- in quarto luogo, diverse imprese di distribuzione hanno richiesto di avere indicazioni più precise circa la corretta applicazione del comma 34.2, lettera f), del TIVG (che riconosce all'impresa medesima il diritto di fatturare al cliente finale gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie), anche nelle ipotesi in cui, a chiusura dell'azione giudiziaria, il giudice ordinario si pronunci diversamente sulle spese (compensandole o, addirittura, ponendole a carico della parte attrice);
- al riguardo, si rileva che la formulazione del comma 34.2, lettera f), del TIVG assume la fondatezza dell'azione giudiziaria promossa dall'impresa di distribuzione; per questa ragione, essa non contempla espressamente le ipotesi in cui il giudice decida diversamente sulle spese del giudizio; in tali casi, ovviamente, la richiamata disposizione non può trovare applicazione, dovendo necessariamente conformarsi alla decisione del giudice;
- infine, alcuni operatori hanno richiesto di modificare gli obblighi informativi del venditore precedente nei confronti dell'impresa di distribuzione, al fine di semplificare i flussi delle comunicazione; inoltre, è stato altresì richiesto di introdurre l'ulteriore obbligo per il venditore di trasmettere copia della documentazione contrattuale col cliente finale moroso (ove disponibile); ciò in ragione del fatto che, nell'ambito di alcune iniziative giudiziali, tale documentazione viene ritenuta essenziale da alcuni giudizi;
- a quest'ultimo riguardo, è bene premettere che i richiamati obblighi informativi previsti dalla regolazione sono funzionali ad agevolare l'impresa di distribuzione nell'adempimento del suo obbligo di esperire le iniziative giudiziarie per accedere forzosamente al punto di riconsegna e poterlo disalimentare; a tal fine, infatti, poiché alcune informazioni utili per impostare tali iniziative (con particolare riferimento al *SdD* Distribuzione) sono nella disponibilità del venditore che ha risolto il contratto col cliente finale, e poiché tale venditore, laddove l'interruzione non sia possibile, riesce a conseguire l'effettiva risoluzione del contratto proprio grazie alla presenza del *SdD* Distribuzione, appare doveroso che il venditore cooperi con l'impresa di distribuzione affinché il *SdD* Distribuzione sia svolto in modo efficiente e con contenimento degli oneri per il sistema; in tale prospettiva, il set di informazioni originariamente previsto si basava su una prima valutazione dell'Autorità degli elementi utili alle imprese di distribuzione, alle quali soltanto compete la scelta della strategia processuale da seguire: tale set informativo, pertanto, è naturale che debba essere aggiornato in ragione delle effettive esigenze che emergono dalla concreta prassi giudiziale che si forma sulle diverse iniziative; pertanto, laddove emerga l'esigenza, per il buon esito dell'iniziativa giudiziale, di disporre di altra documentazione nella disponibilità del venditore, quest'ultimo è tenuto a prestare la propria cooperazione

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono pervenute alcune segnalazioni da parte di utenti e imprese di distribuzione, le quali evidenziano l'esigenza di fornire indicazioni di dettaglio sulle modalità di corretta attivazione dei SUI, qualora l'utente della distribuzione chieda la cessazione amministrativa in conseguenza della risoluzione di un contratto di fornitura la cui parte acquirente sia non un cliente finale, ma un'impresa esercente servizi energetici (la quale impresa a sua volta fornisce tali servizi ad altro soggetto);
- al riguardo, occorre ricordare che i SUI sono funzionali a garantire la continuità della fornitura da parte di un cliente finale, il quale, rimasto per qualunque ragione privo di un fornitore, continui di fatto a prelevare gas dalla rete pubblica (non essendo stato possibile disalimentare il relativo punto di riconsegna); in tali casi, infatti, il responsabile dei prelievi di gas è il soggetto cui l'impresa esercente servizi energetici riforniva tali servizi, e non l'impresa medesima (un tale soggetto è, inoltre, individuato espressamente dal comma 13.3, lettera a4) della deliberazione 138/04); pertanto, nel caso in cui quest'ultima rimanga senza un venditore, i SUI devono essere attivati direttamente nei confronti del cliente finale da quest'ultima servito;
- sono infine pervenute altre specifiche segnalazioni e richieste di modifiche puntuali alla disciplina di cui al TIVG e al TIMG da parte di alcune associazioni di imprese, modifiche che hanno un impatto sull'operatività dei soggetti selezionati per l'erogazione dei servizi SUI

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 22 luglio 2016, al fine di consentire l'operatività dei FUI, a partire dall'1 ottobre 2016, tenuto altresì conto delle risposte pervenute nell'ambito del documento per la consultazione 338/2016/R/gas; in particolare occorra definire:
 - a. gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'Acquirente Unico, delle procedure concorsuali per la selezione dei suddetti FUI nonché le garanzie finanziarie prestate dai FUI;
 - b. le aree geografiche per lo svolgimento del servizio;
 - c. le modalità tecniche e operative per lo svolgimento del servizio;
 - d. le condizioni di erogazione della fornitura di ultima istanza;
- con riferimento agli indirizzi ad AU per lo svolgimento delle procedure, sia opportuno:
 - integrare i requisiti di ammissione, prevedendo specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori e i legali rappresentanti; ciò in ragione della delicatezza e dell'importanza degli interessi pubblici tutelati dai SUI, i quali interessi richiedono che gli operatori che assumono l'impegno di svolgere tale delicato ruolo siano soggetti particolarmente seri e qualificati;

- mantenere le attuali modalità di determinazione delle garanzie nei confronti della CSEA e del fornitore del servizio di *default* sulle reti di trasporto, quest'ultima qualora richiesta; prevedendo al contempo, al fine di incentivare la massima partecipazione dei soggetti alle procedure, di non incrementare il livello attualmente previsto, delle garanzie finanziarie da versare a CSEA mantenendone altresì il tetto massimo pari al valore della garanzia in caso di assegnazione di tre aree di prelievo;
- confermare che le offerte dei partecipanti alla selezione avvengano sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui al TIVG;
- integrare le informazioni che devono essere messe a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, per permettere che siano rese disponibili maggiori informazioni circa la "dimensione storica" del servizio erogato e del rischio credito connesso ai clienti serviti, anche in relazione alla loro condizione di clienti disalimentabili o non disalimentabili; sia altresì opportuno, in tale ambito, tenere in considerazione le esigenze manifestate in consultazione modificando le tempistiche di riferimento delle informazioni medesime;
- relativamente alla definizione delle aree geografiche, sia opportuno confermare le aree individuate con riferimento alle precedenti procedure concorsuali relative al periodo ottobre 2014 - settembre 2016, senza prevedere ulteriori vincoli di offerta legati ad un numero minimo di aree per ciascun ambito;
- in merito alle modalità tecniche e operative per lo svolgimento del servizio sia opportuno:
 - a. confermare i criteri di subentro nelle capacità di trasporto attualmente previsti nonché le specifiche modalità di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
 - b. prevedere l'armonizzazione delle tempistiche attinenti ad alcuni flussi di comunicazione tra imprese di distribuzione e FUI;
- relativamente alle condizioni di erogazione della fornitura di ultima istanza, sia opportuno:
 - modificare l'attuale disciplina del TIVG in linea con la previsione che tali condizioni incentivino l'uscita dei singoli clienti dalla fornitura del servizio di ultima istanza e tengano conto, al contempo, dell'esigenza di tutelare i medesimi clienti relativamente al primo periodo di fornitura del servizio che si ritiene opportuno incrementare, rispetto a quanto indicato in consultazione, definendolo pari a tre mesi;
 - confermare l'applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai clienti finali non disalimentabili, adeguando il livello anche sulla base delle informazioni raccolte nel periodo passato per il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili e in generale sulla morosità dei clienti serviti nel settore del gas naturale;

- incrementare la frequenza minima di fatturazione del servizio, al fine di rendere più efficace il segnale di prezzo prevedendo altresì una apposita informativa al cliente finale a seguito dell'attivazione del servizio che evidenzii in modo semplice l'andamento crescente delle condizioni economiche applicate;
- confermare, tenuto conto delle indicazioni del decreto ministeriale 22 luglio 2016, il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili;
- istituire un apposito meccanismo di perequazione che garantisca che i ricavi dei FUI siano determinati in base al parametro offerto in sede di procedura concorsuale

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- non siano emersi elementi che giustifichino una modifica dell'attuale assetto delle responsabilità delle prestazioni essenziali del SdD distribuzione introdotto con la deliberazione 241/2014/R/gas; sia conseguentemente necessario definire gli indirizzi per lo svolgimento, da parte di Acquirente Unico, delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD_D in modo da garantirne l'operatività a partire dall'1 ottobre 2016, stabilendo una tempistica di espletamento delle medesime procedure successiva a quella di espletamento delle procedure di selezione dei FUI;
- sia opportuno mantenere coerenza di operatività e di erogazione della fornitura da parte dei FUI e dei FD_D ; sia, conseguentemente, opportuno con riferimento alle modalità di selezione dei FD_D e alla disciplina del SdD distribuzione effettuare gli interventi di conferma e di modifica già sopra richiamati per il FUI;
- sia opportuno modificare gli adempimenti in capo all'impresa di distribuzione per i casi in cui il SdD Distribuzione si sia attivato per motivi diversi dalla morosità del cliente finale, allorché il cliente sia non moroso e continui a essere fornito nel FD dopo 6 mesi di permanenza nel servizio, tenendo in opportuna considerazione anche quanto evidenziato in consultazione; in particolare, sia opportuno sollevare l'impresa di distribuzione dall'obbligo di compiere i tentativi di disalimentazione del punto e di esperire le iniziative giudiziarie fintanto che il cliente continua ad adempiere alle sue obbligazioni di pagamento;
- sia opportuno prevedere per i casi in cui il SdD Distribuzione si sia attivato ai sensi dell'articolo 17 del TIMG ovvero il cliente risulti moroso nei confronti del FD_D , al fine di ridurre gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie, che l'impresa di distribuzione sia tenuta a porre in essere tali iniziative solo qualora i consumi storici del punto di riconsegna lascino ritenere che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore al costo delle iniziative medesime;
- infine, con riferimento al completamento della disciplina della voltura:

- a. sia opportuno prevedere che, in caso di non accettazione della richiesta di voltura, la preesistente controparte commerciale debba rendere nota al cliente finale interessato la possibilità di richiedere la voltura ai sensi del Titolo IV dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com rivolgendosi a qualsiasi altra controparte commerciale, ivi incluso, qualora ne abbia diritto, il FUI indicandone i riferimenti e le condizioni di erogazione del servizio;
- b. non sia opportuno, in questa fase, introdurre automatismi di attivazione del servizio di ultima istanza con riferimento al cliente finale richiedente la voltura; ciò al fine di evitare asimmetrie con la regolazione vigente nel settore elettrico, anche in ragione dell'esiguità del fenomeno registrata in questi mesi di operatività della voltura nel settore elettrico, pari a meno dello 0,5% dei casi di voltura; sia necessario, piuttosto, attivare un monitoraggio delle specifiche casistiche in questione contestualmente all'avvio della gestione del processo ai sensi della deliberazione 102/2016/R/com;
- c. sia opportuno, stante la particolare natura del SdD distribuzione, mantenere la previsione di cui al comma 3.7 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, precisando che:
 - la richiesta formulata ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 138/04 costituisce elemento informativo circa il venir meno degli elementi ostativi alla disalimentazione del punto di riconsegna;
 - in tali casi l'impresa di distribuzione può dar seguito alla suddetta richiesta assumendo implicitamente come eseguite la disalimentazione ai sensi del comma 32.1, lettera a), e del comma 40.2, lettera a), del TIVG e l'immediata successiva attivazione, in continuità di fornitura;
 - tale circostanza costituisce causa di cessazione del SdD distribuzione

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- appaiano meritevoli di tutela le esigenze e le proposte di miglioramento e precisazione della disciplina dei SUI, e in particolare del *SdD* distribuzione, oggetto delle segnalazioni pervenute anche nell'ambito della consultazione promossa con il documento 71/2016/R/gas; ciò anche in quanto, come già detto, si tratta di esigenze e proposte che, nella maggior parte dei casi, trovano agevole tutela mediante l'esplicitazione o la precisazione di principi già immanenti nella regolazione vigente;
- sia a tal fine necessario, in primo luogo, prevedere espressamente che l'impresa di distribuzione possa procedere a tentativi di disalimentazione del punto di riconsegna oggetto di una richiesta di cessazione amministrativa, anche prima della decorrenza degli effetti della cessazione medesima;
- sia opportuno integrare le informazioni che l'utente della distribuzione deve fornire all'impresa di distribuzione ai sensi del comma 13.7 del TIMG, modificando anche le modalità di trasmissione:

- a) ricomprendendo la copia dei documenti attestanti il fatto che il cliente finale sia venuto a conoscenza della volontà della sua controparte venditrice di risolvere il contratto;
- b) rendendo altresì obbligatorio l'invio della copia del contratto di somministrazione ove disponibile;
- c) stabilendo, al fine di semplificare i flussi relativi alla trasmissione delle suddette informazioni richieste, che agli obblighi ivi previsti, l'utente provveda entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'impresa di distribuzione;
- sia inoltre opportuno chiarire meglio la regolazione vigente al fine garantire certezza nei rapporti tra utente della distribuzione, FD_D , impresa di distribuzione e cliente finale, affinché quest'ultimo assuma un'espressa obbligazione, nell'ambito di tali rapporti, di consentire che l'impresa di distribuzione acceda ai locali in cui sia eventualmente ubicato l'impianto di misura (ancorché si tratti di locali di proprietà del cliente), al fine di realizzare la disalimentazione del punto di riconsegna; in particolare, sia necessario:
 - d) prescrivere ai venditori, al fine di adempiere correttamente alle previsioni di cui al paragrafo 3.8.2.2. del Codice di rete tipo, di introdurre nelle condizioni contrattuali da proporre ai clienti finali una clausola con cui il cliente finale espressamente assume la predetta obbligazione;
 - e) integrare le condizioni generali di contratto relative al *SdD* distribuzione (comunicate dal FD_D al cliente finale in occasione dell'attivazione del servizio) mediante una specifica previsione che espressamente preveda la richiamata obbligazione del cliente finale;
- sia altresì necessario, al fine di risolvere i dubbi interpretativi sul corretto esercizio della facoltà, riconosciuta all'impresa di distribuzione, di fatturare al cliente gli oneri sostenuti per le azioni giudiziarie, fare espressamente salvo quanto diversamente disposto, eventualmente, dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa; in tale ambito sia opportuno esplicitare che l'impresa di distribuzione possa addebitare le spese legali sostenute in sede di riattivazione del cliente finale per lo stesso punto o per un qualunque altro punto gestito dall'impresa medesima, vincolando altresì tale prestazione richiesta al pagamento di tali oneri;
- sia inoltre opportuno adottare misure puntuali che assicurino la corretta attivazione dei SUI, qualora un punto di riconsegna nella titolarità di un'impresa esercente servizi energetici resti priva di venditore; sia a tal fine necessario prevedere che, in tali casi, i SUI siano direttamente attivati nei confronti del soggetto che sino a quel momento acquistava servizi energetici dalla richiamata impresa;
- sia opportuno effettuare specifiche integrazioni di dettaglio alla disciplina di cui al TIVG e al TIMG al fine di tenere conto di alcune richieste presentate dalle associazioni di operatori e da alcune imprese aventi specifica attinenza con la disciplina dei SUI

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario definire, con successivo provvedimento le modalità attuative dei meccanismi di perequazione di riconoscimento a ciascun FUI e FD_D delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto rispettivamente che il FUI (FD_D) fatturino ai clienti finali una percentuale del corrispettivo β (del corrispettivo γ)

DELIBERA

Articolo 1.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale con riferimento ad un periodo massimo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2018”, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2.

Modifiche al TIVG

- 2.1 Dopo il comma 30.5, è inserito il seguente comma:
“30.6. Qualora il titolare del punto di riconsegna rimasto privo di un fornitore sia un'impresa che eroga servizi energetici, i servizi di ultima istanza si attivano direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dei suddetti servizi energetici, come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a4) della deliberazione 138/04.”.
- 2.2 All'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) i commi 31.1, 31.3 lettera b), 31.5, 31.5 lettera b), le parole “deliberazione 418/2014/R/gas” sono sostituite con le parole “deliberazione 465/2016/R/gas”;
 - b) al comma 31.2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
“d) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a) nei casi di richiesta di voltura ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 102/2016/R/gas.”
 - c) al comma 31.5 le parole “deliberazione 362/2013/R/gas” sono sostituite con le parole “465/2016/R/gas”;
 - d) il comma 31.6 è sostituito dal seguente comma:

“31.6 L’impresa di distribuzione applica, nei confronti dell’utente della distribuzione uscente e del FUI, le medesime disposizioni di cui al comma 15.5 della deliberazione 138/04”.

2.3 All’articolo 31bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 31bis.2, lettera a) punto iii), 31bis.2, lettera b), punto iv. e 31bis.2, lettera c), punto iii. dopo le parole “da parte del FUI” sono aggiunte le parole “accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l’andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili”;
- b) il comma 31bis.3 è sostituito dal seguente comma:
“31bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a), le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$CFUI = C_{tut} + q\beta$$

dove:

C_{tut} sono le condizioni economiche previste per il servizio di tutela;

q è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella 13;

β è il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio.”

- c) il comma 31bis.4 è sostituito dal seguente comma:
“31bis.4 Le condizioni di cui al comma 31bis.3 sono:
 - a) definite comprendendo la componente C_{PR} di cui all’articolo 8ter e considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
 - b) aumentate del corrispettivo INA_{UI} , fissato ad un livello pari a 0,6000 €/GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c).
- d) il comma 31bis.7 è sostituito dal seguente comma:
“31bis.7 Il FUI è tenuto ad emettere:
 - a) la prima fattura entro 4 mesi dall’attivazione di ciascun punto di riconsegna;
 - b) le successive fatture con frequenza almeno trimestrale;

secondo modalità semplificate e utilizzando, se resi disponibili, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento.”

2.4 Agli articoli 31quinquies, 31sexies, 37, 38, 42 e 43 la parola “Cassa” è sostituita con la parola “CSEA”.

2.5 Il comma 32.5 è sostituito dal seguente comma:

“32.5 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del FD_D , le medesime disposizioni di cui al comma 15.5 della deliberazione 138/04.”

2.6 L'articolo 33 è modificato nei seguenti termini:

a) il comma 33.2 è sostituito dal seguente comma:

“33.2 Ciascun FD_D applica:

a) ai clienti di cui al comma 30.1, lettera b), punto i. le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$CSdD = C_{tut} + q\gamma$$

dove:

- C_{tut} sono le condizioni economiche previste per il servizio di tutela e comprendono la componente C_{PR} di cui all'articolo 8ter; per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD corrisponde a quello applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
- q è la quota percentuale, crescente nel tempo, i cui valori sono indicati nella Tabella 14;
- γ è il parametro offerto dal FD_D in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;

b) ai clienti di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii. le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza.”.

b) al comma 33.3, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

“c) a partire dal primo giorno del sesto mese di fornitura consecutiva del servizio di default negli altri casi.”;

c) il comma 33.6 è sostituito dal seguente comma:

“33.6 L' FD_D è tenuto ad emettere:

a) la prima fattura entro 4 mesi dall'attivazione di ciascun punto di riconsegna;

b) le successive fatture con frequenza almeno trimestrale secondo modalità semplificate e utilizzando, se resi disponibili, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento”;

- d) il comma 33.9 è *soppresso*;
- e) dopo il comma 33.10 è aggiunto il seguente comma:
 “33.11 L’impresa di distribuzione ha diritto di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di disalimentare il punto di riconsegna. Il cliente finale è tenuto a consentire tale accesso.”.

2.7 All’articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 34.1, lettera c), 34.2, lettera d), 34.3, lettera e), 34.4, lettera c) dopo le parole “da parte del FD_D ” sono aggiunte le parole “accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l’andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;”;
- b) al comma 34.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
 “f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di default, l’ FD_D continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo INA_{UI} .”.
- c) al comma 34.2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:
 “d-bis) che l’impresa di distribuzione, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna ha diritto di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura e che il cliente finale è tenuto a consentire tale accesso;”
- d) al comma 34.2, lettera f), dopo le parole “fatturato dall’impresa di distribuzione;” sono aggiunte le seguenti parole “, fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa. Il pagamento degli oneri connessi alle iniziative giudiziarie costituisce condizione necessaria per l’eventuale attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa;”.
- e) al comma 34.4 , lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
 “f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di default, l’ FD_D continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo INA_{UI} ”.

2.8 L’articolo 35 è modificato secondo i seguenti termini:

- a) al comma 35.1, lettera c), il punto ii. è sostituito dal seguente punto:
 “ii. chiusura ai sensi di quanto previsto al comma 35.5”;
- b) al comma 35.1, lettera c), dopo il punto iii. è aggiunto il seguente punto:
 “iv. di attivazione richiesta da un altro cliente finale;”
- c) il comma 35.4 è *soppresso*.

- d) al comma 35.5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti lettere:
 - “c) fino al ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), l’utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* continua ad applicare le disposizioni di cui ai commi 10.6 e 10.7 del TIMG;
 - d) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla cessazione del servizio di default ai sensi del comma 35.1 ovvero dall’avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, l’impresa di distribuzione è tenuta a darne comunicazione, tramite PEC, all’utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna.*”
- e) al comma 35.5quater, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:
 - “b) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b), punti i., il punto di riconsegna continua ad essere servito dal *FD_D*.”

2.9 All’articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 39.2, lettera a) le parole “requisiti di professionalità” sono sostituite dalle parole “requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti”;
- b) al comma 39.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
 - “c) il periodo di riferimento dovrà coincidere con uno o più anni termici; l’erogazione del servizio potrà essere ridotta nel caso di entrata in vigore di provvedimenti legislativi di impatto in materia di rimozione del servizio di tutela;”;
- c) al comma 39.3 le parole “entro il 31 luglio 2013” sono sostituite con le parole “entro i termini di cui al comma 13.3, lettera b) dell’Allegato A” .

2.10 Al comma 39bis.1 dopo le parole “dalla fornitura del servizio di default” sono aggiunte le parole “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cessazione del *FD_D* ai sensi del comma 35.1, lettera c), punto iv.”.

2.11 All’articolo 39ter sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 39ter.2 le parole “terzo giorno lavorativo” sono sostituite con le parole “quarto giorno lavorativo”;
- b) al comma 39ter.3 le parole “secondo giorno lavorativo” sono sostituite con le parole “terzo giorno lavorativo”;
- c) al comma 39ter.4 le parole “del giorno lavorativo” sono sostituite con le parole “del secondo giorno lavorativo”.

- 2.12 Al comma 40.2, lettera a),:
- a) le parole “ai commi 35.4 e 35.5” sono sostituite con le parole “”al comma 35.5”;
 - b) dopo le parole “non si realizzi,” sono aggiunte le parole “nei casi di cui al comma 13bis.1 del TIMG,”.
- 2.13 Al comma 41.2 le parole “entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente all’attivazione dei servizi di ultima istanza” sono sostituite dalle parole “entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine di cui al comma 32.4”.
- 2.14 All’articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 42.4 dopo le parole “all’Autorità” sono aggiunte le parole “, a CSEA”;
 - b) al comma 42.7 dopo le parole “La Cassa” sono aggiunte le parole “verifica la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 42.4 e 42.6 e”.
- 2.15 All’articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 43.1 dopo le parole “di cui al medesimo comma” sono aggiunte le parole “e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG”;
 - b) il comma 431.bis. è sostituito dal seguente comma:
“43bis.1 Per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui all’articolo 40.2, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare i versamenti di cui al comma 43.1 con riferimento al periodo di quantificazione dell’ammontare, fissato pari al numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla data di attivazione del servizio di *default*, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter.”
- 2.16 Le Appendici 3 e 4 del TIVG sono sostituite dalle Appendici 3 e 4 indicate nell’Allegato B del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.17 Dopo la Tabella 12 sono inserite le seguenti tabelle:

Tabella 13: livelli della quota percentuale q di cui al comma 31bis.3

Tipologia di cliente finale	Periodo di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza	Livelli q
Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	0%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio	100%
Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	0%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio	100%
Clienti di cui al comma 2.3, lettera c)	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	70%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio fino al 6° mese	100%
	Dal 7° mese di erogazione del servizio	130%
Clienti di cui al comma 2.3, lettera d) con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	70%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio	100%

Tabella 14: livelli della quota percentuale q di cui al comma 33.2 per i clienti per i quali non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI

Periodo di erogazione del servizio di default distribuzione	Livelli q
Primi 3 mesi di erogazione del servizio	70%
Dal 4° mese e fino al 6° mese di erogazione del servizio	100%
Dal 7° mese di erogazione del servizio	130%

Articolo 3.

Modifiche al TIMG

- 3.1 All'articolo 1, la definizione "**Cassa:** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;" è sostituita con la definizione "**CSEA:** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali".
- 3.2 Dopo il comma 11.2 è aggiunto il seguente comma:
 "11.2bis In caso di mancato ottenimento degli atti autorizzativi di cui al comma 11.2, lettera b) decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta, l'impresa di distribuzione applica le disposizioni di cui al comma 11.3 e seguenti con riferimento al caso di esito negativo dell'intervento. L'impresa di distribuzione è comunque tenuta ad eseguire l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito dell'ottenimento degli atti autorizzativi, qualora siano ancora verificati i presupposti per l'interruzione."

3.3 L'articolo 12.bis è modificato nei seguenti termini:

- a) alla rubrica dopo le parole “intervento di interruzione” sono aggiunte le parole “e alle iniziative giudiziarie”;
- b) la parola “Cassa” è sostituita con la parola “CSEA”;
- c) al comma 12bis.1 dopo le parole “dell’articolo 11” sono aggiunte le parole “o ha attivato le iniziative giudiziarie di cui al comma 13bis;”
- d) al comma 12bis.2 le parole “all’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*” sono sostituite con le parole “agli interventi di cui al comma 12bis.1”;
- e) al comma 12bis.3 le parole “all’intervento di interruzione” sono sostituite con le parole “agli interventi di cui al comma 12bis.1”.

3.4 L'articolo 13 è modificato nei seguenti termini:

- a) il comma 13.7 è sostituito dal seguente comma:

“13.7 L’impresa di distribuzione può richiedere, tramite PEC, all’utente della distribuzione che ha ottenuto la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*, i seguenti documenti e informazioni da utilizzare nell’ambito delle iniziative giudiziarie di cui all’articolo 13bis:

- a) copia delle fatture non pagate;
- b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- c) copia della comunicazione di cui al comma 13.2 unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
- d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
- e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

L’utente della distribuzione trasmette, tramite PEC, la documentazione richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di distribuzione.”

- b) dopo il comma 13.7 è aggiunto il seguente comma:

“13.8 Nel periodo intercorrente tra la richiesta di *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* e l’attivazione del *Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi* di cui all’articolo 17, l’impresa di

distribuzione può porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna previste dal presente provvedimento e dal TIVG; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della $CSS_{i,m}$ di cui all'articolo 1.”.

3.5 L'articolo 13bis è modificato nei seguenti termini:

a) il comma 13bis.1 è sostituito dal seguente comma:

“13bis.1 A seguito della *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione* di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione:

$$Pa \geq 500 \text{ [Smc]}$$

dove:

- Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc

l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.”

b) il comma 13bis.4 è sostituito dal seguente comma:

“13bis.4 Fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa, il cliente finale titolare di un punto di riconsegna per il quale l'impresa di distribuzione ha sostenuto oneri connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto è tenuto al pagamento degli oneri di cui al presente articolo indipendentemente dall'esito della disalimentazione del punto.”

c) al comma 13bis.5 la parola “Cassa” è sostituita con la parola “CSEA”;

d) dopo il comma 13bis.5 sono aggiunti i seguenti commi:

“13bis.6 A seguito di una richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'Articolo 13 della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione comunica all'utente del servizio di distribuzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, i casi in cui le informazioni di cui al comma 3, lettera a4) del medesimo Articolo siano relative ad un cliente finale per il quale la medesima impresa di distribuzione ha in precedenza fatturato oneri connessi ad iniziative giudiziarie di cui al comma 13bis.4, anche su un punto di riconsegna diverso da quello per il quale si richiede l'accesso, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

13bis.7 L'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte dell'utente del servizio di distribuzione degli importi non ancora pagati di cui al comma 13bis.6.

13bis.8 Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 13bis.1 l'utente della distribuzione richiedente ha la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 138/04;
- b) confermare la richiesta di accesso con contestuale pagamento degli importi non pagati di cui al comma 13bis.6, rivalendosi sul cliente finale."

3.6 Il comma 19.1, è modificato nei seguenti termini:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera:

"g) che in caso di *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, il venditore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione:

- a) copia delle fatture non pagate;
- b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- c) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
- d) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
- e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;"

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"h) dell'assunzione, da parte del cliente finale, dell'obbligazione a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo."

Articolo 4.

Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alle reti di trasporto

4.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata, secondo le modalità previste dal presente articolo:

- a) dall'impresa di trasporto al FUI nei casi di cui al comma 31.2 lettera a), b), c);
 - b) dal cliente finale al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera d).
- 4.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- a) pervenire al FUI entro l'ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al giorno 10 o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il giorno di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma da parte del FUI;
 - b) contenere, i medesimi dati di cui al comma 31.4, del TIVG;
 - c) avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 4.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 4.1, lettera a), l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
 - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c) il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
 - d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e) la presenza di un convertitore di volumi;
 - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi,
 - g) la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1).
- 4.4 Ai fini delle procedure di subentro del FUI nelle di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31 del TIVG ove applicabili.

Articolo 5.

Attivazione del SUI individuati a decorre dall'1 ottobre 2016 per i clienti precedentemente serviti nel medesimo ambito

- 5.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2016 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei servizi di ultima istanza:
- a) i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2016 comunicano:
 - i. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di FUI, nel mese di settembre 2016 per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2016;
 - ii. entro il 30 settembre 2016, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2016, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:
 - ii1) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2016, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
 - ii2) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di settembre 2016 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
 - b) gli FD_D uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2016 comunicano:
 - i. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di FD_D , nel mese di settembre 2016 per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di default di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2016;
 - ii. entro il 30 settembre 2016, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2016, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:

- ii1) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di default di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2016, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di default e l'eventuale applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;
 - ii2) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione nel mese di settembre 2016 a seguito di una richiesta di attivazione del servizi di default.
- 5.2 Ciascun FUI e FD_D entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2016 applicano rispettivamente:
- a) le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 5.1 lettera a), punto ii.;
 - b) le condizioni di cui al comma 33.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 5.1 lettera b), punto ii..
- 5.3 Le comunicazioni di cui al commi 5.1, lettere a) e b) devono essere trasmesse mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui rispettivamente agli Allegati C e D al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 5.4 Entro il 30 settembre 2016, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2016 le informazioni di cui al comma 4.2, lettera b), secondo le modalità di cui al comma 4.2 lettera c), con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione dei FUI a decorrere dall'1 ottobre 2016.
- 5.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un FUI, le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi FUI aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi FD_D aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

Articolo 6.

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com

- 6.1 Al termine del comma 6.1 sono aggiunte le parole “La comunicazione al cliente finale deve includere indicazione della possibilità di richiedere la voltura ai sensi del

Titolo IV del presente Allegato A e che, a tal fine, il cliente finale può rivolgersi a qualsiasi altra controparte commerciale o, qualora ne abbia diritto, all'esercente il servizio di fornitura di ultima istanza di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG, indicandone i riferimenti e le condizioni di erogazione del servizio.”.

Articolo 7.

Disposizioni finali

- 7.1 Entrano in vigore:
- a) a partire dall'1 ottobre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2.2, lettere a) e c), 2.3, 2.6, lettere a) e c), 2.7, lettera a), 2.16 e 2.17 e all'articolo 4;
 - b) a partire dal termine di cui al comma 7.1 della deliberazione 102/2016/R/com, ossia dall'1 dicembre 2016, le disposizioni previste ai commi 2.2, lettera b) e 2.8, lettera b) e 2.10.
- 7.2 L'ammontare derivante dall'applicazione della componente C_{PR} di cui all'articolo 8bis, del TIVG ai clienti finali cui sono erogati i servizi di ultima istanza viene versato alla CSEA con le medesime modalità previste dall'articolo 8ter del TIVG.
- 7.3 Snam Rete Gas S.p.a. individua specifiche modalità operative affinché il FUI e l' FD_D possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.
- 7.4 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un FD_D , l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 30.4 del TIVG.
- 7.5 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il meccanismo di perequazione ricavi applicabile a ciascun FUI e FD_D , che garantisca che i ricavi derivanti dalle condizioni economiche di erogazione del servizio applicati dai medesimi esercenti siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica.
- 7.6 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla CSEA e all'Acquirente unico.

- 7.7 Il presente provvedimento, il TIVG, il TIMG e la deliberazione 102/2016/R/com, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni